

La *Communio apostolica* di Coi



L'identità cristiana aquileiese del Libero Maso de I Coi
di fronte alla tragedia del Modernismo e dell'ateismo contemporanei

Foglio n. 10

Venerdì 7 marzo 2014

LE RUBERIE DI BENI ECCLESIASTICI COMPIUTE DAL GOVERNO DEL REGNO D'ITALIA AL TEMPO DELL'UNIFICAZIONE ¹

Prima che il Regno d'Italia fosse costituito, in Piemonte con legge 29 maggio 1855 erano stati aboliti gli ordini monastici.

Poi, dal 1859 la legislazione in materia ecclesiastica, dell'autoproclamatosi Regno d'Italia, ebbe lo scopo esplicito di: I) Sopprimere le organizzazioni religiose dotate di esistenza giuridica e appropriarsi dei loro beni; II) Sopprimere una serie di altri Enti o Benefici ecclesiastici secolari.

Tali leggi, dette *di soppressione* o *eversive* sono:

- 1) Il decreto 25 settembre 1860, che estendeva alle Marche la legge sarda del 29 maggio 1855;
- 2) Il decreto 11 dicembre 1860, che estendeva detta legge all'Umbria;
- 3) Il decreto 17 febbraio 1861, per le neo-province napoletane;
- 4) La legge 7 luglio 1866, estensiva a tutt'Italia;
- 5) La legge 17 agosto 1867, idem;
- 6) La legge 29 luglio 1868, idem;
- 7) La legge 3 luglio 1870, idem;
- 8) La legge 11 agosto 1870, idem;

¹ Ampio riassunto delle pp. 5-21 de: *Il codice dei parroci /dei vescovi e dei canonici*, di Luigi Conforti (Napoli, Casa Ed. E. Pietrocola, 1893). Ritocchi alla punteggiatura. Il testo era già stato diffuso con il «Bollettino» del Libero Maso n. 72, del 20 agosto 2010.

9) La legge 15 giugno 1873, che estendeva le precedenti leggi alla neo-provincia di Roma con alcune eccezioni.

Senza voler fare il lungo elenco delle organizzazioni e degli ordini religiosi soppressi e limitandoci agli Enti ecclesiastici secolari, che vennero privati del riconoscimento giuridico in base agli articoli 2 e 3 del decreto 17 febbraio 1861 e agli articoli 1 e 6 della legge 15 agosto 1867, essi furono:

- 1) Tutti i capitoli delle chiese collegiate;
- 2) Tutte le chiese *ricettizie*;
- 3) Tutte le *comunie*;
- 4) Tutti i Benefici ai quali non era annessa *cura di anime attuale*, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare un parroco;
- 5) Tutte le cappellanie corali;
- 6) Tutti i canonicati e i Benefici, di patronato regio e laicale, dei capitoli delle cattedrali;
- 7) Tutte le abazie e i priorati di natura abbaziale;
- 8) Tutte le prelature e cappellanie ecclesiastiche o laicali;
- 9) Tutte le istituzioni con carattere di perpetuità ed i legati pii ad oggetto di culto;
- 10) Tutte le istituzioni di carattere misto, per la sola parte relativa al culto;
- 11) Tutti i canonicati delle cattedrali eccedenti il numero di dodici, comprendendosi in queste dodici il Beneficio parrocchiale e le dignità e gli uffici capitolari;
- 12) Tutte le cappellanie e gli altri Benefici delle cattedrali eccedenti il numero di sei.

Furono concesse solo queste eccezioni: abolendo i capitoli delle chiese collegiate, le chiese *ricettizie*, le *comunie*, le cappellanie corali, quando a questi fosse annessa la cura di anime, era esente dalla soppressione un solo Beneficio curato, per congrua. La cura d'anime degli Enti anzidetti poteva essere annessa a un Beneficio staccato, con prebenda specifica, singola; ovvero essere annessa a un Beneficio con prebenda diffusa, radicata in tutto il clero collegiale (*collegium, corpus*). Nel primo caso, la legge non abolì il Beneficio, nel secondo dispose la formazione di un unico Beneficio con dotazione propria ricavata dalla massa delle rendite dell'Ente soppresso. Le questioni, non essendo tutte chiare, provocarono vari ricorsi giudiziari e vennero emanate nuove disposizioni, ovvero la legge 11 agosto 1870 n. 5784.

Continuarono ad essere riconosciuti come Enti morali solo i vescovadi, i capitoli delle cattedrali (ma ridotti a 12 canonicati e 6 beneficiari), le parrocchie, le curazie, le badie con cura d'anime e, tra le istituzioni ecclesiastiche, i seminari.

Questo per quanto riguarda gli Enti. Per quanto riguarda i loro beni, le leggi di soppressione innanzi citate disposero la loro totale requisizione (sembra una bella parola, e lo è se si tratta di delinquenti o rei, ai quali si sottrae – ecco la requisizione – un oggetto rientrante nel reato; ma gli ordini religiosi e le confraternite laicali sopresse erano organizzazioni delinquenziali? Sarebbe da matti il dirlo; e, dunque, più che di requisizione, da parte dello Stato, si trattò di veri e propri furti). Il Demanio dello Stato prese possesso (diciamo pure: si impossessò) di tutti i beni. Poi, quelli stabili li espose in vendita, con l'obbligo d'iscrivere rendita sul Debito pubblico a favore di una nuova Amministrazione, detta Fondo pel Culto, creata *ad hoc*, al posto delle due Amministrazioni delle Casse Ecclesiastiche di Torino e di Napoli, già create in precedenza *ad hoc* dal Governo sabaudo rispettivamente con la legge 29 maggio

1855 e con il decreto 17 febbraio 1861.

Si volle, così, venire incontro, in qualche maniera, all'eccesso di abuso di potere che si era compiuto. E i canoni, i censi ed ogni altra prestazione furono dal Demanio integralmente rilasciati al Fondo pel Culto; ma la proprietà dei beni restò sua. E non ci fu nulla da fare, nessuna moralità da invocare, nessuna giustizia umana cui appellarsi! Tutto il complesso del patrimonio degli Enti soppressi fu destinato a formare il patrimonio di questa nuova Amministrazione, depurato però degli oneri che le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 v'imposero a favore del Demanio, tra i quali:

- 1) Un vitalizio ai canonici delle collegiate soppresses corrispondente alla rendita netta dei beni spettante all'intero Ente morale; a carico dei beneficiari, però, l'obbligo di soddisfare proporzionatamente a ciascuno di essi i pesi e i doveri inerenti all'Ente morale e ad ogni componente e l'obbligo di pagare una «quota di concorso»;
- 2) Un vitalizio lasciato in godimento agli investiti dei Benefici semplici, di abbazie e cappellanie ecclesiastiche, corrispondente al godimento dell'usufrutto dei beni dell'Ente; a loro carico, però, l'obbligo di continuare l'adempimento dei doveri d'ufficio e di portarne i pesi, come pure di pagare la «quota di concorso».
- 3) Un assegno ai parroci che, tutto considerato sulla media di un triennio, avessero un reddito annuo inferiore alle 800 lire; ma i parroci di parrocchie con meno di 200 abitanti, quando non concorressero gravi circostanze di luogo e di comunicazioni, potevano essere esclusi in tutto o in parte da tale assegno.

La legge 15 agosto 1867 dispose, inoltre, che pure i beni degli Enti conservati venissero devoluti al Demanio, con alcune eccezioni e riserve. In quanto ai beni stabili, il Demanio ebbe obbligo d'iscrivere a favore del Fondo pel Culto, dal giorno della presa di possesso, una rendita del cinque per cento eguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le neo-province venete e quella di Mantova la rendita da iscriversi doveva essere quella accertata per gli effetti dell'equivalente d'imposta ai termini del R. D. 5 novembre 1886 n. 3346 (art. 2 della legge 15 agosto 1867). Furono invece lasciati agli Enti non soppressi i canoni, i censi, i livelli, le decime e le altre eventuali entrate annue.

Furono pertanto incamerati dallo Stato tutti i beni stabili dei vescovadi, dei canonicati e beneficiati non soppressi e quelli dei seminari. Fatti salvi, come detto, a loro pro i canoni, censi, ecc. Non furono incamerati solo i beni stabili delle parrocchie, sicché solo esse, fra tutti gli Enti non soppressi, poterono continuare a possederli, oltre alle rendite mobili. Non furono poi incamerati alcuni beni particolari, quali i vescovadi, i seminari, le abitazioni degli inservienti degli Enti morali, compresi gli eventuali orti e cortili annessi: ma, diciamola pure: cosa volevano: mandare i vescovi a dormire in strada?

Per effetto di tali disposizioni, fatta eccezione per i fabbricati d'uso immediato, arcivescovadi, vescovadi, canonicati e seminari non poterono più possedere beni stabili! La loro dotazione venne costituita con la rendita iscritta sul debito pubblico, assegnata loro dal Demanio in corrispettivo dei beni stabili di cui si era impossessato e dei canoni, censi ecc. che formavano parte della dotazione di tali Enti. Di conseguenza, qualora a questi Enti fosse pervenuta, da quel momento, una proprietà fondiaria, ad esempio tramite testamento, avrebbero potuto (fatte salve le formalità) accettarla, ma poi consegnarla al Demanio. E il Demanio avrebbe dato all'Ente solo la rendita iscritta al modo sopra espresso.

Per quanto riguardava la neo-provincia italiana di Roma, la legge con la quale furono soppressi gli ordini religiosi e gli altri enti ecclesiastici è quella del 19 giugno 1873, con la quale il Regno d'Italia vi estese le leggi già operanti altrove. La legge 13 maggio 1871, detta (da chi la voleva imporre) delle «Papali guarentigie», aveva cercato di costituire il papa in una sfera di autorità morale e religiosa (si osservi l'ambito ristretto e solo spirituale) indipendente; si capì, comunque, che era impossibile portargli via un po' tutto, come era stato fatto nelle diocesi del Regno e, rispetto alle leggi generali del Regno, si stabilirono parecchie riserve ed eccezioni (si fa per dire). L'attuazione della legge, *che il papa comunque avrebbe dovuto accettare*, era affidata ad una nuova, ulteriore Amministrazione, detta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, ben diversa dal Fondo pel Culto. Abolita dalla legge 7 settembre 1879, venne sostituita da un Commissariato, che pure fu abolito, e quindi tutto passò (com'era da aspettarsi, dopo un tanto ipocrita e graduale trattamento differenziato) sotto il controllo del Fondo pel Culto.

Se tutto questo è serio, sostenibile, festeggiabile... anche un bambino, di retta coscienza, riesce a capire e non può far altro che dire che no, non lo era e non lo è. Una violazione più gigantesca, sfacciata e violenta del diritto di libertà di associazione e del diritto di proprietà, è difficile scorgerlo.
